COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 22/05/2023

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Costo di gestione relativo al servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Maggio alle ore 18:14, presso il Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ROSSI CARLO	SI
CICCHINELLI SILVANO	--
MILANESE SIMONE	SI
SILVERI SANDRA	SI
BABUSCI LUCA GIOVANNI	SI
DI BATTISTA LUCIANA	SI
DELLE GROTTI ILARIA	SI
ORECCHIA DANIELE	SI
LANCIA GIULIO	SI
D'ORAZIO GIANNI	SI
DI CICCO PAOLO	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
NISCOLA UMBERTO,DI ROCCO ILARIA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati e urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

Vista la determinazione del 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF".

Visto il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali";

Vista la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che costituisce la regolazione del periodo successivo al "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) introdotto dalla stessa Autorità con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
Dato atto che la citata delibera dell’ARERA n. 2/DRIF/2021 ed i suoi allegati definiscono le modalità operative di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, introduce un insieme di obblighi, minimi ed omogenei in tutto il Paese, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica. Il livello di qualità sarà monitorato attraverso standard ed indicatori, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza, definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Il provvedimento conferma la possibilità per gli ETC, anche su proposta motivata dei gestori, di definire eventuali standard qualitativi migliorativi rispetto a quanto previsto dal TQRIF per lo schema regolatorio di riferimento.

Vista la carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe TARI e dei rapporti con gli utenti;

Questo primo adempimento è volto a consentire la graduale attuazione del nuovo regime, tenendo in considerazione le diverse caratteristiche di partenza e applicando princìpi di gradualità e sostenibilità economica.

Gli obblighi introdotti per la qualità contrattuale riguardano la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; la gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; la previsione di punti di contatto con l’utente; le modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione, rimborso degli importi non dovuti; il ritiro dei rifiuti su chiamata, la gestione dei disservizi e della riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Per la qualità tecnica, invece, vengono introdotte previsioni in merito alla continuità, regolarità del servizio e alla sua sicurezza.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 17 del 23.05.2022**, è stato adottato il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni dal 2022 al 2025 predisposto ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/rif, da cui risulta un costo complessivo di:

PEF 2022 € 366.217,00 al netto delle detrazioni come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

PEF 2023 € 378.591,00 al netto delle detrazioni come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/ DRIF/2021 di ARERA;
PEF 2024 € 378.820,00 al netto delle detrazioni come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/ DRIF/2021 di ARERA;

PEF 2025 € 378.449,00 al netto delle detrazioni come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/ DRIF/2021 di ARERA;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 e s.m.i., il quale prevede:

"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla G.U. del 26.04.2023, con il quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare **n. 2 del 03.04.2023**;

Vista la deliberazione consiliare **n. 18 del 23.05.2022**; con la quale sono state approvate le tariffe della componente TARI per l'anno 2022;

Visto che l' "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" A.G.I.R., così come definita dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 e ad oggi pienamente operativa nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente per tutto il territorio della Regione Abruzzo, con nota del 23/02/2023 ha comunicato al Comune di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** le casistiche per l'avvio della revisione straordinaria infra periodo del PEF 2022-2025 ai sensi dell' art. 8.5 della Delibera 363/2021 di ARERA come di seguito sinteticamente riportate:

1. Variazioni di perimetro (associate al coefficiente $\boldsymbol{PGa}$), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;
2. Variazioni delle caratteristiche del servizio (associate al coefficiente $\boldsymbol{QLa}$), costituite dalle variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;

3. Avvicendamenti gestionali che comportano una variazione tecnica/economica dei servizi gestiti. Tale casistica ricorre soltanto nel caso in cui l'avvicendamento si concretizza entro il termine per l'approvazione del piano TARI (30/04/2023). Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione);

4. Se siano verificate circostanze imprevedibili e straordinarie e tali da pregiudicare la continuità dei servizi e gli obiettivi del PEF 2022 - 2025 approvato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione del costo di gestione relativo al servizio rifiuti urbani per l'anno 2023;

Visto che non ricorrono le condizioni per la revisione straordinaria infra-periodo di cui sopra, come meglio chiarito anche dallo stesso ETC nel webinair del 21/02/2023, il comune procederà all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base dei costi determinati nel PEF 2022-2025 MTR-2 per l'anno 2023 adottato con delibera di **C.C. n. 17 del 23.05.2022**.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con n. 8 voti favorevoli , n. 2 astenuti (Lancia, D'Orazio) , espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2023 pari ad € 378.591,00 quantificato con delibera di C.C. n. 17 del 23.05.2022, che il comune dovrà coprire integralmente con la TARIFFA;

3) che la TARI 2023 sarà posta in riscossione previa deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto "approvazione tariffe componenti TARI per l'anno 2023 determinazione rate e scadenze di pagamento".

Infine, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023, con n. 8 voti favorevoli , n. 2 astenuti (Lancia, D'Orazio) , espressi nei modi e termini di legge,di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

OGGETTO:	TARI (Tassa rifiuti) - Costo di gestione relativo al servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 17/05/2023

Il Responsabile del Servizio

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

San Vincenzo Valle Roveto li 17/05/2023

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. ROSSI CARLO	**F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 301

Il **12/06/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **15** del **22/05/2023** con oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Costo di gestione relativo al servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2023

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

San Vincenzo Valle Roveto, lì 12/06/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **22/05/2023** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

San Vincenzo Valle Roveto, lì 22/05/2023

Il Firmatario dell'Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO